

## **S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD**

**Regolamento ex art. 113 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016  
per la costituzione e la ripartizione del fondo  
incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche  
nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture**

## I N D I C E

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Campo di applicazione
3	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
4	Fondo per l'innovazione
5	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
6	Gruppo di lavoro
7	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
8	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
9	Onere per l'iscrizione professionale
10	Assicurazioni
11	Disposizioni Varie
12	Rinvio

## Articolo 1

### OBIETIVI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei Contratti Pubblici - e si applica al personale in forza alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, di seguito "SRR", nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative alla realizzazione di opere/lavori, servizi e forniture.
2. Il presente Regolamento ha la finalità di valorizzare ed accrescere la premialità del lavoro garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa della SRR ed è corrisposto tenendo conto delle specifiche prestazioni svolte.

## Articolo 2

### CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Si intendono per Contratti Pubblici quelli che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice".
2. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono determinate da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera/lavoro, servizio o fornitura.
3. Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni tecniche poste in essere per l'espletamento delle attività di: responsabile del procedimento, programmazione della spesa per investimenti, verifica dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, controllo della esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori ovvero direzione della esecuzione di un contratto di servizi e forniture, collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, nonché ai relativi collaboratori.

## Articolo 3

### COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D. LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale in forza alla SRR direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 4.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti sulla base delle seguenti percentuali:

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	18	Programmazione della spesa per investimenti	8
		Espropriazione per pubblica utilità	10
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	8	Attività di verifica progetto: -Preliminare (10%) -Definitivo (40%) -Esecutivo (60%)	5
		Validazione del progetto	3
<b>FASE DI GARA</b>	14	Definizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	10
		Monitoraggio LL.PP., eventuale sistema CARONTE, ecc.	4
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Lavori	22
		Collaudo Statico	3
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	30	Attività elencate all'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero previste da altre disposizioni di legge	30
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	15	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e Programmazione della spesa relativamente al Piano Servizi e Forniture	15
<b>FASE DI GARA</b>	20	Definizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	5
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	35	Responsabilità del Procedimento sino alla sottoscrizione del Contratto	2
		Responsabilità del Procedimento in fase esecutiva	33
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
8. Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà, ove si ravvisino particolari esigenze legate alla complessità dell'opera/lavoro, servizio o fornitura, previa condivisione con il Presidente del CdA della SRR, di nominare un gruppo di supporto costituito da figure tecniche ed amministrative anche di Enti soci con le modalità di cui al successivo art. 6.
9. I collaboratori tecnici od amministrativi costituenti il gruppo di supporto sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
10. Di norma al gruppo di supporto - collaboratori tecnici ed amministrativi - viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota (da intendersi per l'intero gruppo di supporto). La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
11. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Presidente del CdA della SRR, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
13. La liquidazione dell'incentivo avverrà a seguito di apposito accertamento delle attività espletate, come meglio esplicitato al successivo art. 7.
14. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

#### **Articolo 4**

#### **FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento ed è assoggettabile ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. La determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo verrà definita in seno al CdA della SRR annualmente.

## **Articolo 5**

### **PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 3.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Presidente del CdA della SRR perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli.

## **Articolo 6**

### **Gruppo di Lavoro**

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario per consentire la esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è prevista la possibilità di costituire un gruppo di lavoro formato da personale interno alla SRR ovvero, in caso di assenza di figure disponibili e qualificate, da personale in servizio presso gli Enti soci della SRR stessa, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato, nonché nulla osta dell'Ente di provenienza, e sottoscrizione di apposita convenzione/accordo tra la l'Ente socio e la stessa SRR.
2. La consistenza del gruppo di lavoro, nonché la individuazione delle professionalità necessarie, è determinata dal Responsabile del Procedimento, di concerto con il Presidente del CdA, sulla scorta delle necessità rilevate per ciascun intervento programmato.

3. Questi partecipano alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 3 ed hanno l'obbligo di segnalare alla propria amministrazione l'importo percepito ed in particolare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Articolo 7**

#### **DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa nonché dei costituenti il gruppo di lavoro in conformità agli atti di costituzione dei gruppi stessi, è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Presidente del CdA che vi provvede sulla scorta della proposta di liquidazione formulata dal competente Responsabile Unico del Procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. Gli incentivi maturati sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
5. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.

#### **Articolo 8**

#### **DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
  - B) Incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 3) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

It = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

## **ART. 9**

### **ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

## **ART. 10**

### **ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

5. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

## **Articolo 11**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà al CdA della SRR.

## **Articolo 12**

### **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

